

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

Considerato che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007 è stata approvata, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (di seguito POR FESR), comprensivo dei relativi allegati;

Vista la propria deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della decisione della Commissione europea C(2007)5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per asse/attività/direzione;

Vista la propria deliberazione n. 19 del 14 gennaio 2010 con la quale si prende atto della decisione della Commissione europea C(2010)5 del 4 gennaio 2010, recante modifica alla citata decisione C(2007)5717, con la quale la Commissione europea ha adottato il POR aggiornato e revisionato ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) 1083/2006;

Vista la propria deliberazione n. 831 del 10 maggio 2013 con la quale si prende atto della decisione della Commissione europea C(2013)2463 del 29 aprile 2013, recante modifica alla citata decisione C(2007)5717, con la quale la Commissione europea ha adottato il POR aggiornato e revisionato ai sensi degli articoli 33 e 48 del regolamento (CE) 1083/2006;

Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) e in particolare il capo V – "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";

Visto il decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013, in applicazione a quanto previsto dal capo V della legge regionale 7/2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale, in merito all'attività 1.1.a) del POR FESR 2007-2013 concernente "Incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese", è stato approvato il bando, ed i relativi allegati, relativo all'attività 1.1.a) 3 e 4 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese del settore del commercio, turismo e servizi del Friuli Venezia Giulia" (in seguito "bando");

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come da ultimo modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

Visto, in particolare, l'articolo 3 della citata legge regionale 7/2000 che prevede che il procedimento amministrativo conseguente ad un'istanza di parte ovvero iniziato d'ufficio, deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti;

Visto il successivo articolo 5 ed in particolare il comma 1 che prevede che, qualora il termine per la conclusione del procedimento non sia stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale;

Visto inoltre l'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale 7/2000, che determina la decorrenza del termine;

Considerato che, ai sensi dei commi 2 e 4 del medesimo articolo 5, il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni e che, qualora il termine non sia determinato, il procedimento si concluda entro trenta giorni;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 3 del succitato articolo 5, nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine può essere ampliato fino ad un massimo di centottanta giorni;

Ravvisata la necessità di prevedere termini superiori a novanta giorni per il procedimento di liquidazione del contributo, che viene erogato entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della rendicontazione in acconto o a saldo, tenuto conto della particolare complessità dei procedimenti medesimi, della documentazione da richiedere nel corso dell'iter, della natura degli interessi pubblici tutelati e considerata la necessità di tener conto di situazioni legate all'organizzazione amministrativa che prevede l'assegnazione contemporanea di più procedimenti in capo al medesimo istruttore;

Ritenuto pertanto necessario adeguare o completare, là dove mancante, la fissazione dei termini del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000, come di seguito indicato:

- a) articolo 18 del bando, comma 1: il contributo viene erogato in via anticipata entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della documentazione;
- b) articolo 18 del bando, comma 4: il contributo in acconto viene erogato entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della rendicontazione per fasi;
- c) articolo 23 del bando: il contributo a saldo viene erogato entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della rendicontazione a saldo;
- d) articolo 27 del bando: in caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di operazioni straordinarie d'impresa, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, entro il termine di 90 giorni;
- e) articolo 30 del bando: i provvedimenti di annullamento o revoca dei provvedimenti di concessione sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento di annullamento o revoca;

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali, di concerto con l'Assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo, cooperazione, cultura, sport e relazioni internazionali e comunitarie, all'unanimità

Delibera

1. di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione e per le motivazioni indicate in premessa, le integrazioni al bando approvato con la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010 n. 114 recante "POR FESR 2007-2013 – Obiettivo competitività e occupazione - attività 1.1.a) 3 e 4 settore commercio e turismo – Approvazione del bando e degli allegati (incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese del settore del commercio, turismo e servizi del Friuli Venezia Giulia)", in materia di termini di conclusione dei procedimenti.

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato sul Bollettino ufficiale della Regione e di darne avviso sul sito della Regione nelle pagine dedicate alla Direzione centrale attività produttive e alla programmazione comunitaria.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE